

comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti resisi conseguentemente vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza del predetto personale si provvede ai sensi della legislazione vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al ministero dell'Ambiente e agli Enti parco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985.

2. 30. Vincenzo Bianchi

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: notificare al Ministero dell'ambiente, aggiungere le seguenti: e agli Enti parco.

2. 7. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'accertamento dell'inadempimento all'ingiunzione di demolire di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e gli atti connessi e derivati sono effettuati dal Ministro dell'ambiente.

2. 32. Turrone

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inadempimento dell'esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuentes nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria, in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici il Ministro dell'Ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine del contributo del Ministero della Difesa ai sensi del precedente comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

2. 31. Turrone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restando salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Olivieri.

Al comma 4 sopprimere le parole da: d'intesa con fino a: interessati

2. 34. Turrone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'avviamento dell'istituzione del Parco delle Alpi savonesi è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999.

2. 8. De Benetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Governo, su proposta del ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre 1998 promuove le opportune iniziative al livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 1 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

2. 9. Vigni.

Al comma 11, dopo la parola: promuove aggiungere le parole: entro il 31 dicembre 1998.

2. 9. (Nuova formulazione) Vigni.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e" 2.

40. La Commissione.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco territorialmente interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione del progetto Appennino Parco d'Europa da attuarsi con apposita deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. 11. Bandoli, Gerardini.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire un'adeguata vigilanza e tutela dell'ambiente marino del parco dell'Asinara, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi di n. 3 motovedette dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia.

2. 36. Turrone.

Al comma 13, secondo periodo dopo le parole: aree protette marine, aggiungere le seguenti: e lacuali.

2. 1. Chincarini, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991, fino alla fine del comma con le seguenti: tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo.

2. 2. Oreste Rossi, Fermenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: prescelti fino alla fine del periodo, con le seguenti: trasferiti dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decorrenza 1° gennaio 1999".

2. 41. La Commissione.

Al comma 13, sostituire le parole da: « , di cui cinque di nuova nomina » fino alla fine del comma con le seguenti: « . Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annui a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per la copertura degli oneri connessi agli incarichi dei cinque componenti di nuova nomina è autorizzata la spesa di 450 milioni annui a decorrere dal 1998 ».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 344 del 1997, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 1999 cinque degli esperti cessano di far parte della segreteria tecnica per le aree protette, e da tale data l'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è rideterminata in lire 1.350 milioni annue ».

2. 42 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione e le relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. Nei successivi 60 giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente le eventuali osservazioni e proposte di modifica alle proposte ricevute. Decorso tale termine, e sulla base di una approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministero dell'ambiente emana entro i successivi 60 giorni appositi decreti di delimitazione con relative norme di tutela delle aree marine protette individuate nelle aree di reperimento non ancora istituite.

In tali aree, fino all'approvazione del piano di gestione non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e finalità e durata, né modificate nei contenuti le concessioni già asserite. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero dell'ambiente.

2. 12. Bandoli, Gerardini.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa intesa con le regioni interessate.

2. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: di un approfondita valutazione.

2. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 19, settimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979," sono sostituite con le seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette e da agenti giurati."

2. 13. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 19, settimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite con le seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette."

2. 14. Bandoli, Gerardini.

Sopprimere il comma 16.

2. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento della dotazione organica dell'ICRAM è subordinato all'emanazione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 1-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativo al coordinamento e all'integrazione tra l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e l'ICRAM medesimo.

2. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata allargata agli enti parco e agli organismi di gestione di aree protette nazionali territorialmente interessate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione del progetto Itaca sulle isole minori da attuarsi con apposita deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. 15. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"18-bis. Per lo sviluppo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è istituito un Centro permanente di coordinamento Euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il Centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile del Bacino del Mediterraneo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 38. Turrone.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 30 comma 4, della legge n. 70 del 1975, è sostituito con il

seguente: "4. Il Ministero vigilante, previo parere del ministero del Tesoro, approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili.

2. 24. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito con il seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d'intesa con le Regioni".

2. 23. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro 60 giorni dal ricevimento. L'ente parco deve controdedurre entro 60 giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi 30 giorni.

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 14" sopprimere le parole: "elabora lo statuto dell'Ente parco..." fino alla fine del comma.

2. 16. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. L'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito con il seguente:

11. Il direttore del parco è nominato con deliberazione dal Presidente dell'ente Parco previo concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 per l'inserimento nel ruolo speciale di « direttore di parco » istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente entro il 31 dicembre 1998 sono determinate le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti ed il numero complessivo dei posti del ruolo speciale. Il Direttore del parco ha la qualifica di dirigente generale ai fini del trattamento economico, dello stato giuridico e dei poteri contemplati dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza degli enti pubblici.

2. 17. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo il punto d) aggiungere il seguente:

e) sullo statuto dell'ente parco.

2. 18. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le parole: "sentita la Consulta" sono soppresse

2. 19. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. Sostituire l'articolo 12, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, con il seguente: "Il Piano del parco è predisposto dall'Ente Parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Le Regioni, le Province ed i Comuni sulle cui aree sono ricompresi i territori del Parco, partecipano alla predisposizione del Piano secondo modalità stabilite d'intesa con l'Ente parco. Il piano del parco è adottato dalla Regione entro 3 mesi dal suo ricevimento, sentita la Comunità del Parco".

2. 20. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sostituito dal seguente: "Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione delle due aree dovrà essere unitaria e stabilita mediante apposita convenzione fra il Ministero dell'ambiente e le regioni o gli Enti parco nazionali territorialmente interessati".

2. 26. Bandoli, Gerardini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. L'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito

con il seguente: “2. La sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Corpo forestale dello Stato posto a tutti gli effetti alle dipendenze funzionali di ciascun Ente parco. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.

2. 22. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, sono soppresse le parole: « di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste ».

2. 43. La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All’articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo le parole: “riserve naturali” sono aggiunte con le seguenti: “di qualunque tipologia”.

Conseguentemente, al medesimo comma 3 le parole da: le riserve biogenetiche sino alla fine del comma, sono soppresse.

2. 21. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394 viene affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

2. 25. Bandoli, Gerardini.

(A.C. 4792 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell’attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l’anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall’articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l’anno 2000.

4. Per la promozione e l’attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizza-

tive e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti lo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3

Sopprimerlo.

3. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1 dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: e per la predisposizione di piani comunali sperimentali di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e dall'instabilità, dal pericolo di valanghe o alluvioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la cifra: 1. 800 con la seguente: 7. 000

3. 7. Turrone

Sopprimere il comma 2.

3. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 3.

3. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 6.

3. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per il funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzato il limite di spesa di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000."

3. 9. Turrone.

Sopprimere il comma 7.

3. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(A.C. 4792 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o ».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « è versato all'entrata del bilancio dello Stato »

sono inserite le seguenti: « per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è inserito il seguente comma:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministro dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ».

4. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito del programma nazionale di bonifica di cui all'articolo 1, comma 3, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per cinque anni, a decorrere dall'anno 1998.

5. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e va-

lorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. L'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), della Convenzione di Washington. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composta da sette membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico, giuridico e sulle politiche comunitarie e internazionali, con specifico riferimento ai contenuti della Convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione ».

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 650 milioni a decorrere dal medesimo anno, al fine di corrispondere i compensi e il trattamento di missione ai componenti della commissione di cui al comma 6, da determinare con le modalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993.

10. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano di azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

11. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli dell'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. Le risorse predette, da

ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

12. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « costituiscono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati a partecipare al ».

13. All'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, ai produttori ed agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di adesione al CONAI ai sensi dell'articolo 38, comma 2 ».

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

15. Per la progettazione e la realizzazione nelle aree portuali di impianti polifunzionali per la ricezione e il trattamento di reflui urbani ed industriali, di morchie, di acque di zavorra, di sentina e di lavaggio delle navi, e per l'incenerimento di rifiuti provenienti da navi, sono riassegnate al Ministero dell'ambiente per il triennio 1998-2000 le somme già impegnate per una o più delle predette finalità e tuttora non utilizzate, provenienti da stanziamenti disposti ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 203, e dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

Sopprimere il comma 2.

4. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".

4. 9. Bandoli, Gerardini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo all'acustica ambientale in modo non occasionale.

4. 10. Bandoli, Gerardini.

Sopprimere il comma 3.

4. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 4, dopo le parole: dell'area industriale e portuale di Genova, *aggiungere le seguenti:* per il recupero abitativo e la creazione di servizi per il quartiere di Cornigliano.

Conseguentemente al medesimo comma 4, sostituire le parole: per cinque anni, *con le seguenti:* per dieci anni.

4. 11. Edo Rossi, De Cesaris, Galdelli.

Al comma 4, sostituire le parole da: del programma nazionale, *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza

***4. 22.** De Benetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: del programma nazionale, *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza

***4. 30.** La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: 6 miliardi, *con le seguenti:* 10 miliardi.

4. 13. Di Rosa, Labate, Gerardini, Repetto.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni, *con le seguenti:* dieci anni.

4. 12. De Benetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, nell'area di cui al comma precedente, relativi alla cessazione delle attività nel ciclo della produzione a caldo e del consolidamento e sviluppo delle attività nel ciclo della produzione a freddo, nonché tutti gli strumenti di garanzia della tutela dell'occupazione esistente, è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova, SpA ILVA L.P. e Organizzazioni sindacali. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo anche al fine di destinare parti dell'area suddetta a verde e servizi per la cittadinanza. L'accordo di programma deve altresì prevedere oltre al piano industriale per lo sviluppo delle lavorazioni a freddo il piano delle attività produttive di cui al comma 5. I suddetti

piani debbono garantire tempi certi e definiti per il reimpiego delle maestranze attualmente occupate.

Conseguentemente, al comma 5, premettere le parole: Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma precedente.

4. 14. Edo Rossi, De Cesaris, Galdelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, nell'area di cui al comma precedente, relativi alla cessazione delle attività nel ciclo della produzione a caldo e del consolidamento delle attività nel ciclo della produzione a freddo, nonché tutti gli strumenti a garanzia della tutela dell'occupazione esistente, è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova, SpA ILVA L.P. e Organizzazioni sindacali.

Conseguentemente, al comma 5, premettere le parole: Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma precedente.

4. 15. Di Rosa, Labate, Gerardini, Rappetto.

Al comma 5, sostituire le parole: il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale *con le seguenti:* la normativa di tutela ambientale

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: delle lavorazioni siderurgiche a caldo

4. 31. La Commissione

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 23.** De Benetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 24.** Galdelli, Edo Rossi, De Cesaris.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione,

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 25.** Di Rosa, Labate, Gerardini, Repetto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sviluppare gli interventi necessari, di cui ai commi 4 e 5 è stipulato un accordo di programma tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, regione Liguria, provincia e comune di Genova, Autorità portuale di Genova e SpA ILVA L.P. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

***4. 32.** La Commissione.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 è sostituito dal seguente:

“6. — Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari e

delfinari dichiarati idonei dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle competenti autorità in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4 comma 2”.

4. 35. La Commissione.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: “della convenzione di Washington” aggiungere le seguenti: “e del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio”.

8-bis. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 così come composta, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1 del decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 è integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

4. 33. La Commissione.

Sopprimere il comma 9.

4. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 9, sostituire le parole da: lire 650 milioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 feb-

braio 1992, n. 150 nonché per l'acquisizione delle necessarie informazioni e dati.

4. 34. La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e la desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con la legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni a decorrere dell'anno 1998.

4. 50. Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella.

Sopprimere il comma 11.

4. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole da: in attuazione, fino a: minimo impatto ambientale, con le seguenti: Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996.

4. 16. Marinacci, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida o di vetture alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL). Almeno il settanta per cento di dette risorse devono essere destinate all'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica o ibrida.

4. 7. Taradash.

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: ossia veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida ovvero alimentati a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto.

***4. 17.** Teresio Delfino.

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida, ovvero alimentati a gas naturale, oppure a gas di petrolio liquefatto.

***4. 18.** Galdelli, De Cesaris, Edo Rossi.

Al comma 11, all'ultimo periodo, dopo le parole: impatto ambientale, aggiungere le seguenti: veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida, ovvero alimentati a gas naturale, oppure a gas di petrolio liquefatto.

***4. 6.** Taradash.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 con le seguenti del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

4. 36. La Commissione.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire le parole "i produttori e gli utilizzatori costituiscono il" con le seguenti: "i produttori e gli utilizzatori con un fatturato annuo superiore ad un miliardo di lire sono obbligati ad aderire al".

4. 37. La Commissione.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo le parole "6-quater e 47", le parole: "comma 12" sono sostituite con le seguenti: "commi 11 e 12, e articolo 48, comma 9".

4. 19. Gerardini, Pittella.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 38. La Commissione.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 58, dopo il comma 7-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

13-ter. All'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "né ai trasporti di rifiuti che non eccedono la quantità di 30 kg. o di 30 litri giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".

4. 20. Gerardini, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni normative del decreto stesso".

4. 8. Stefani, Fongaro.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".

4. 5. Fontan, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. È fatto obbligo ai produttori ed agli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale di immettere per la vendita birra confezionata in imballaggi riutilizzabili a rendere previa cauzione a valori mercuriali, da applicarsi fino all'utilizzatore finale. Detti imballaggi comprendono bottiglie in vetro, pallets, interfalde e casse.

13-ter. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del decreto

legislativo n. 504 del 1995 da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in bottiglie di vetro a rendere previa cauzione, di cui al comma 1.

13-quater. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, ed in caso di recidiva con la chiusura del pubblico esercizio per un periodo non superiore a dieci giorni. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è il sindaco del comune nel cui territorio è commessa la violazione.

13-quinquies. La violazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa di un importo pari al doppio dell'incentivo fiscale concesso. Il Ministero delle finanze provvede all'irrogazione di detta sanzione.

13-sexies. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate secondo il principio della responsabilità solidale per l'obbligazione pecuniaria nascente dall'illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. 39. La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

4. 40. La Commissione.

(A.C. 4792 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione del comma 8, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire

178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 10.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, pari a lire 615 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 11, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la

somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".

5. 1. La Commissione.

(A.C. 4792 – sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 4792:

considerato che nell'estate del 1997 un'eccezionale quantità di alghe si è depositata sulle rive del basso lago di Garda, causata da un imprevedibile fenomeno di eutrofizzazione della vegetazione lacuale e

che la spesa per la raccolta e lo smaltimento è stata addossata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche del ministero dei lavori pubblici a carico dei soli comuni gardesani e della provincia di Verona;

considerato che in questi giorni il fenomeno si sta ripresentando nella sua eccezionale gravità;

tenuto conto che per quanto concerne il controllo della qualità dei laghi il servizio è svolto unicamente dalle aziende sanitarie locali e che risultano assenti specifiche iniziative da parte del ministero dell'ambiente per la prevenzione delle acque dei laghi italiani;

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente presso le regioni Veneto e Lombardia e presso la provincia autonoma di Trento perché la raccolta e lo smaltimento di alghe e piante acquatiche dalle rive e della spiagge del lago di Garda sia a loro totale carico, escludendo quindi che tali interventi gravino unicamente sui comuni gardesani.

9/4792/1. Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Formenti.

La Camera,

premesso che:

l'individuazione e la realizzazione di aree territoriali protette comporta un'attenta analisi, oltre che della valenza ambientale delle esigenze sociali ed economiche della popolazione residente;

molto spesso l'istituzione di parchi o aree protette ha causato diffidenza e reazioni negative da parte degli abitanti, soprattutto a causa della scarsa informazione e del mancato coinvolgimento degli abitanti stessi nella fase preliminare della realizzazione del parco;

una procedura corretta è stata applicata per l'istituendo parco delle Alpi